

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 11 novembre 2021, n. 137
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - L.R. 4/2017 smi -D.G.R. 538/2021. Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2021. Prescrizione di misure di estirpazione ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Ostuni – Fogli n.: 83 e 84 - zona ex contenimento.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

VISTI

- Il D.lgs. 165/01 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- La L. n. 241/1990 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
- Il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché il D.lgs.196/03 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
- la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 di adozione dell’atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;
- la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle posizioni organizzative dell’Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 35 del 14/03/2019 inerente la delega di funzioni alle posizioni organizzative dell’Osservatorio fitosanitario;
- la DDS n. 72 del 18/06/2019 *“Seguito affidamento responsabilità di P.O. di cui alla nota prot. 6598 in data 17/05/2019. Organizzazione funzionale della Sezione. Delega funzioni ai sensi della 241/90 e s.m.i.”*.

VISTI

- il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli

ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

- il Reg. (UE) n. 2020/1201 e s.m.i. della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del 29/03/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*" che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;
- il D. Lgs 19 del 02/02/2021 "*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*";
- la legge n. 14 del 2007 "*Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali*";
- la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" e s.m.i.;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 09/06/2016 – Nelle cause riunite C-78/16 e C-79/16, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con decisioni del 16 dicembre 2015;
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 05/09/2019 – Sentenza C - 443/18 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale per l'applicazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa*;
- la D.G.R. 538 del 6/04/2021 che ha approvato il "*Piano d'azione 2021, redatto ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST53 nel territorio regionale*";
- la determina n° 39 del 14/05/2021 con cui l'Osservatorio fitosanitario ha approvato le procedure di attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa* e applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette;
- la determina n° 69 del 27/07/2021 di aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53* ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 e della D.G.R. 538/2021.

PREMESSO CHE

- Ai sensi del Reg. UE 2019/1702, la *Xylella fastidiosa* rientra tra gli organismi nocivi prioritari, per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione.
- Il Reg. (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 ha disposto le misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*.
- Il comma 2, lettera b) dell'art. 15 del Reg. UE 2020/1201 prevede che lo Stato membro monitora, la

presenza della *Xylella* in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale situati al di fuori dell'area di contenimento;

- L'art. 1 della L. R. 4 giugno 2007, n. 14 recita “ *La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.*”.
- Il Piano di azione approvato con DGR 538/2021 ha stabilito le aree da sottoporre a sorveglianza in attuazione del Reg. UE 2020/1201 e, in considerazione della necessità di :
 - tutelare la Piana degli olivi monumentali;
 - contenere la diffusione della *xylella fastidiosa* non solo nelle aree delimitate di cui alla DDS 39/2021, ma anche nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;
 - ridurre la pressione di inoculo dovuta alle piante infette presenti nella zona infetta compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’;

ha disposto che “*A conclusione dell'attività di sorveglianza delle aree delimitate e indenni, anche alla luce delle relative risultanze, si attuerà il monitoraggio nell'area infetta non sottoposta a sorveglianza annuale, delle specie specificate presenti nel raggio di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nella stagione di monitoraggio 2020. Tale attività riguarderà prioritariamente le piante infette individuate nella Piana degli olivi monumentali e nella provincia di Taranto.*”.

- L'Osservatorio, con nota di indirizzo ha disposto che ARIF deve:
 - anticipare l'attività di sorveglianza della Piana degli olivi secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i. e delle zone infette individuate nel precedente monitoraggio 2020, rispetto alla calendarizzazione prevista nel Piano d'Azione di cui alla D.G.R. n. 538 del 2021;
 - sottoporre a monitoraggio l'area di 50 m attorno alle piante riscontrate positive nelle precedenti stagioni di monitoraggio e, comunque, sulla base dell'analisi del rischio fitosanitario valutato dall'Osservatorio ed eventuali segnalazioni da parte dei soggetti interessati;
 - svolgere l'attività di sorveglianza nell'area della Piana compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’ dove attualmente si attuano misure di contenimento.
- La Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 67 di modifica della Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4, dispone “*7 bis. La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per la verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di olivi monumentali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da Xylella fastidiosa possono essere autorizzati dall'Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all'estirpazione bensì ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali, nell'innesto di cultivar resistenti e nell'applicazione delle misure di controllo del vettore. Tale autorizzazione è subordinata all'adozione di un dettagliato protocollo di intervento da parte della Giunta Regionale.*”.

RICHIAMATI

- il comma 3 art. 1 del D. Lgs 19 del 02/02/2021 che recita “ *La protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) , della Costituzione.*”;
- il comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs 19/2021 che, tra le competenze dei Servizi fitosanitari regionali nel proprio ambito territoriale, prevede:

“a) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento”.

“o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti.”;

- l'art. 33 del D. Lgs 19/2021 che recita:

“1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti”.

“2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.”;

- la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 secondo cui l'Autorità competente deve procedere «immediatamente» all'attuazione delle misure fitosanitarie nell'ambito della gestione dell'emergenza fitosanitaria;
- gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
- l'art. 21-octies della L. 241/1990 s.m.i.;
- la nota della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. 3670 del 22/04/2021 inviata a tutti i Comuni della regione Puglia con la quale è stata trasmessa la D.G.R. 538 del 6 aprile 2021 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile alla popolazione.

DATO ATTO CHE

- dall'attività di sorveglianza sinora effettuata, sono state individuate ufficialmente piante infette nell'agro di Ostuni ricadente tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta 'Salento';
- I laboratori:
 - Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” (CRSFA) con i rapporti di prova n. 1942 del 05/10/2021, n. 1974 del 08/10/2021, n. 2015 e 2017 del 13/10/2021, n. 2044 del 18/10/2021;
 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell'Università di Foggia, con il rapporto di prova n.9_POS/UNIFG del 01/10/2021;
 - Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB) con i rapporti di prova n.6 del 06/10/2021, n. 7 del 11/10/2021, n. 8 e 9 del 15/10/2021, n. 10 del 18/10/2021, n. 11 del 19/10/2021, n. 12 del 21/10/2021, n. 13 del 22/10/2021, n. 14 del 25/10/2021, n. 16 del 26/10/2021, n. 17 del 2/10/2021, n. 18 del 02/11/2021 e n. 19 del 03/11/2021;
 - L'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR con i rapporti di prova n.129P/2021

del 08/10/2021, n. 136/2021 del 14/10/2021, n. 139P/2021 del 14/10/2021, n. 143P/2021 del 20/10/2021 e n. 144P/2021 del 21/10/2021

(tutti pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it), hanno comunicato gli esiti positivi delle analisi molecolari per *Xylella fastidiosa* effettuate sui campioni vegetali prelevati da Ispettori/Agenti/Assistenti fitosanitari, relativi a n°173 piante infette di cui:

- n° 168 piante infette di olivo;
- n° 1 pianta infetta di mandorlo;
- n°2 piante infette di ginestra;
- n° 1 pianta infetta di oleandro;
- n° 1 pianta infetta di alaterno,

site in agro di Ostuni ai Fogli n°: 83 e 84, nonché le relative coordinate geografiche.

- Innovapuglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate in sede di monitoraggio, ha fornito i dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle quali insistono le piante infette riportati nell'allegato C e rappresentati nell'allegato A del presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.

ATTESO CHE

- A fronte delle piante infette individuate nell'agro di Ostuni, vi sono milioni di olivi anche monumentali o con caratteristiche di monumentalità non infetti, che devono essere salvaguardati;
- le piante di olivo monumentali ufficialmente riconosciute o con caratteristiche di monumentalità ufficialmente individuate infette, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67, possono essere sottoposte a innesto solo nel periodo primaverile e previa autorizzazione;
- le piante ufficialmente individuate infette, non devono rappresentare una fonte di infezione per l'areale circostante e si deve pertanto procedere alla loro estirpazione; tale misura fitosanitaria non sostituibile con altra misura fitosanitaria meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.lgs 19/2021 e, deve essere eseguita "immediatamente" così come ribadito dalla sentenza della Corte di Giustizia;
- la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del c.p..

RITENUTO di dovere procedere con urgenza all'adozione del presente provvedimento dichiarandone l'immediata esecutività proprio per corrispondere all'obbligo in capo all'Osservatorio fitosanitario derivante dalla normativa europea e nazionale di applicare, senza indugio, le misure fitosanitarie di cui al Reg. (UE) 2020/1201.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'istruttore

Responsabile P.O. "Difesa attiva e produzione"

(dott. Francesco Colasuonno)

Il responsabile del procedimento

Responsabile P.O. "Lotte obbligatorie,

produzioni vivaistiche e sementire"

(dott.ssa Anna Percoco)

Ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione del presente provvedimento

DETERMINA DI

confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;

1. prescrivere, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'estirpazione di n°173 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*, site nell'agro di Ostuni ai fogli n°: 83 e 84;
2. dare atto che le piante infette sono evidenziate nelle ortofoto di cui allegato A;
3. stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante infette è la seguente:
 - a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
 - Portale www.emergenzaxylella.it
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it
 - c) ciascun proprietario/conduttore, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 7 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, comunica all'Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.it - francesco.colasuonno@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) mediante il modello di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF;
 - d) il proprietario, nel caso di estirpazione su base volontaria, deve procedere entro massimo 10 gg dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - e) in caso di estirpazione eseguita da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 gg successivi alla comunicazione del proprietario;
 - f) se il proprietario, decorsi i termini indicati al punto c), non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 gg successivi;

- g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario all'esecuzione delle misure fitosanitarie, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario;
- h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/Agenti/Assistenti fitosanitari.
4. stabilire che i proprietari/conducenti o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette, con la seguente modalità:
- non effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario di cui al comma 1 dell'art. 14 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto non necessario in questo periodo;;
 - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
5. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
6. stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
7. stabilire che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.
8. stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuti in corso di perfezionamento. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato B parte integrante del presente atto), scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.

Il presente atto si trasmette con unica PEC:

- al Comune di Ostuni affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conducenti interessati alle estirpazioni;
- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 538/2021 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;

– al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n° 9 (nove) facciate e dagli allegati A, composto da 16 (sedici) facciate, B, composto da 2 (due) facciate, e C composto da 8 (otto) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e all'Assessore all'Agricoltura.

Il Dirigente della Sezione

(Dott. Salvatore Infantino)




**REGIONE
PUGLIA**


**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUTORIZZAZIONI E PAN**


**ALLEGATO A alla DDS n. 137 del 11/11/2021
(da A/1 ad A/15)**


Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dalle ortofoto da A/1 ad A/15
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)


Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 11-11-2021 13:28:07
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024













Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

ARIF
 VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
 SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
francesco.colasuonno@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2021 – DDS N. _____ DEL _____ COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.

Con la presente il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____Codice Fiscale_____ in qualità di _____ (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara **di procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

- tramite ARIF**
- a proprie cure e spese (abbattimento volontario)**

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico _____
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data _____

In Fede, _____
 (firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
 Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
 mail: c.cavallo@regione.puglia.it

Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagina
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La _____ sottoscritto/a _____ nato/a _____ a _____ (____)

Il _____ C.F. _____, residente a _____ (____),

in _____ n. _____, consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____ (1), dei terreni ubicati in agro di _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
 _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
 _____ contraddistinti in catasto terreni al foglio _____ particelle _____
 e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 8 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

Firmato digitalmente da:
 SALVATORE INFANTINO
 Firmato il: 11/11/2021 13:29:19
 Serie certificata: 004227
 Valido dal 19/02/2021 al 19/02/2024

PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2021									
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	
Ex contenimento	Ostuni	1229243	83	14	PECERE FRANCESCO	Olivo	17,51693976	40,73917076	
		1229544				Olivo	17,51721589	40,73919201	
		1229336				Olivo	17,51710992	40,73913002	
		1229359				Olivo	17,51707317	40,7390933	
		1229429				Olivo	17,51712059	40,7391823	
		1229663				Olivo	17,51737025	40,7391929	
		1229708				Olivo	17,51744935	40,7390403	
		1229808				Olivo	17,51738485	40,73899503	
		1235110				Olivo	17,51719366	40,73907065	
		1235178				Olivo	17,51714881	40,73907229	
		1235196				Mandorlo	17,51713613	40,73903901	
		1235277				Olivo	17,51709187	40,73905222	
		1235371				Olivo	17,51716457	40,73901112	
		1235613				Olivo	17,51721477	40,73897478	
		1235634				Olivo	17,51725228	40,73898577	
		1235656				Olivo	17,51704278	40,73899825	
		1235752				Olivo	17,51706147	40,7389555	
1236273	Olivo	17,51701845	40,73896496						
1235900	Olivo	17,51733395	40,7389687						

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 8 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Ostuni	1235962	83	22	D'AMICO NICOLA	Olivo	17,51737493	40,73894465
		1235974				Olivo	17,5174178	40,73897203
		1229314				Olivo	17,5170603	40,73915149
		1222093				Olivo	17,51612365	40,73816775
		1222203				Olivo	17,51599475	40,73809154
		1222253				Olivo	17,51590999	40,73802022
		1222290				Olivo	17,51585524	40,73805282
		1222426				Olivo	17,51591844	40,73795268
		1222474				Olivo	17,51598798	40,73788639
		1222489				Olivo	17,51591891	40,73790138
		1222575				Olivo	17,51584987	40,73790392
		1222602				Olivo	17,51575134	40,73795027
		1222624				Olivo	17,51571106	40,73803025
		1222697				Olivo	17,51591752	40,73782085
		1222838				Olivo	17,51581275	40,73777527
		1222908				Olivo	17,51561695	40,73780004
		1231557				Olivo	17,51557333	40,7385949
		1231491				Olivo	17,51572937	40,73842058
		1231191				Olivo	17,51622297	40,73857861
		1231205				Olivo	17,51614274	40,73860896
		1231224				Olivo	17,51614663	40,73853002
		1231234				Olivo	17,51610506	40,73854481

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 8 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Ostuni	1198300	83	51 148	CRESCENZA ANNA ANTONIA	Olivo	17,51450537	40,73736321
		1198720				Olivo	17,51464761	40,73737418
		1198932				Olivo	17,5148765	40,7373206
		1199090				Olivo	17,51477793	40,73738869
		1200093				Olivo	17,51463811	40,73726678
		1200126				Olivo	17,51460761	40,73718342
		1201085				Olivo	17,51482051	40,73713809
		1214009				Olivo	17,51491137	40,73750351
		1214705				Olivo	17,51466508	40,73763749
		1214805				Olivo	17,51475994	40,73769468
		1214853				Olivo	17,51486778	40,73770166
		1214618				Olivo	17,51483828	40,7376285
		1200049				Olivo	17,51450575	40,73720476
		1223144				Olivo	17,51586594	40,7376708
		1233189				Olivo	17,51613204	40,73771999
Ex contenimento	Ostuni	1211981	83	126	OLIVIERI GIULIA	Ginestra	17,51623579	40,73894443
		1212435				Olivo	17,51580978	40,73908449
		1211763				Olivo	17,51625711	40,73880406
		1212614				Olivo	17,51572263	40,73913154
		1212069				Olivo	17,51611534	40,73887961
		1212289				Olivo	17,51573066	40,73896577
		1212359				Olivo	17,51581712	40,73894724

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 8 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Ostuni	1212577	83	134	PECERE MARIA	Olivo	17,51601845	40,73898085
		1212192				Olivo	17,51598251	40,73891497
		1212039				Olivo	17,51616319	40,73898584
		1211884				Oleandro	17,51632885	40,73879511
		1211714				Olivo	17,51612557	40,73874792
		1211934				Olivo	17,51622314	40,73893387
		1211804				Ginestra	17,51625124	40,73879238
		1208422				Olivo	17,5141058	40,73811514
		1207742				Olivo	17,51398802	40,73794961
		1208409				Olivo	17,51403831	40,7382199
Ex contenimento	Ostuni	1208356	83	138	PERRONE PIERGIORGIO	Olivo	17,51396536	40,73812458
		1208399				Olivo	17,51397136	40,7382066
		1207577				Olivo	17,5140135	40,73807256
		1207483				Alaterno	17,51448395	40,73761555
		1207398				Olivo	17,51451679	40,73762313
		1233710				Olivo	17,51364959	40,73760902
		1207157				Olivo	17,51428366	40,7376988
		1206890				Olivo	17,51427717	40,73781453
		1207323				Olivo	17,51455262	40,7376976
		1207092				Olivo	17,51433939	40,73776162
1207018	Olivo	17,51433872	40,73779668					
1207280	Olivo	17,51448818	40,73771657					

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 8 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	Ostuni	1207226	83	152	<ul style="list-style-type: none"> • MARTIN THOMAS • GERSTENBERGER STEFANIE 	Olivo	17,51440657	40,73775308
		1246498				Olivo	17,51655358	40,7397048
		1248235				Olivo	17,51633579	40,73974539
		1248169				Olivo	17,51646654	40,7398307
		1250212				Olivo	17,51572033	40,73990561
		1250196				Olivo	17,51578323	40,73994547
		1248548				Olivo	17,51592953	40,73978276
		1248536				Olivo	17,51600215	40,73972534
		1248360				Olivo	17,51609363	40,74000694
		1248275				Olivo	17,51616479	40,73988481
1246699	Olivo	17,51658731	40,73978354					
1250629	Olivo	17,51587173	40,73988675					
Ex contenimento	Ostuni	1206380	84	20	<ul style="list-style-type: none"> • ZINZA GIULIANA ANNA • DELL'ERBA MARIANINA 	Olivo	17,52643414	40,73812388
		1210904		Olivo		17,52664987	40,73759696	
		1210903		Olivo		17,52707519	40,7377037	
		1210899		Olivo		17,52649181	40,73792268	
		1210902		Olivo		17,52692297	40,73772097	
		1208555		Olivo		17,52549463	40,73915555	
		1210881		Olivo		17,52538338	40,73940168	
		1210886		Olivo		17,52571866	40,73948907	
		1206376		Olivo		17,52608478	40,73814065	
		1206379		Olivo		17,52599185	40,73815669	

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 8 pagine
 Il Dirigente della Sezione
 Dott. Salvatore Infantino

Ex contenimento	1206378	Ostuni	84	66	LUCHESE DORIANNA CORAZZA ELISA	Olivo	17,52632073	40,73802726
	1208548					Olivo	17,52464578	40,73842822
	1208542					Olivo	17,52549335	40,7383078
	1208541					Olivo	17,52564456	40,73832698
	1206377					Olivo	17,52620905	40,73819044
	1208546					Olivo	17,52477989	40,738226
	1208544					Olivo	17,52584741	40,73821076
Ex contenimento	1202924	Ostuni	84	78	TAMBORRINO CARMELA TAMBORRINO GRAZIA	Olivo	17,52359569	40,73692176
Ex contenimento	1208537	Ostuni	84	85		Olivo	17,52585501	40,73712968
Ex contenimento	1211869	Ostuni	84	122	CAPONE ORONZO	Olivo	17,52604119	40,7323321
	1211789					Olivo	17,52615988	40,73794402
	1208534					Olivo	17,52608913	40,73785086
	1208531					Olivo	17,52623633	40,73780582
	1208533					Olivo	17,52617382	40,73778967
	1208532					Olivo	17,52601773	40,73795164
	1208535					Olivo	17,52292782	40,73705081
Ex contenimento	1202288	Ostuni	84	98		Olivo	17,52280042	40,73703709
Ex contenimento	1206406	Ostuni	84	300	SCALONE MARIA ROSA	Olivo	17,52271229	40,73734971
	1206407					Olivo	17,52280075	40,73747023
	1206404					Olivo	17,52281545	40,73739185
	1206405					Olivo	17,52271484	40,7374339
	1204696					Olivo	17,52271484	40,7374339